



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 45 del 29/04/2020

Oggetto: COVID- 19 Disposizioni per l'organizzazione del Mercato settimanale

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato sulla G.U. n 79 del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata sulla GU n 73 del 20 marzo 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla G.U. n 97 dell'11-4-2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile fino al 3 maggio 2020 e che a far data dalla efficacia, cessano di produrre effetti le disposizioni di cui ai Decreti del Consiglio n 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 e relativi allegati;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 1, lett. z) del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 prevede la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari previa la garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la lettera dd) del medesimo comma, art. 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 prevede che " gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali per più del tempo necessario all'acquisto dei beni";
- sulla base delle dimensioni, delle caratteristiche, dell'organizzazione degli spazi di vendita (posteggi) dell'area mercatale, della conformazione delle aree pubbliche esterne e di pertinenza della stessa, nonché sulla scorta dell'esperienza circa l'afflusso dei visitatori e degli acquirenti, è opportuno, al fine di evitare affollamenti e assembramenti, disporre specifiche misure logistico-organizzative e prescrivere particolari obblighi comportamentali a carico degli operatori commerciali e degli acquirenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", e relativi allegati, pubblicato sulla G.U. n 108 del 27-4-2020 le cui disposizioni producono dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 1, lett. z) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 prevede, anche successivamente alla data del 04.05.2020 e fino al 17.05.2020, la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette

alla vendita di soli generi alimentari previa la garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO, pertanto per quanto sopra considerato, di dover intervenire con ordinanza contingibile e urgente volta a prevenire e ridurre situazioni di contagio da COVID -19, incedendo in maniera particolare sul contrasto al verificarsi di situazioni di affollamento, assembramento, mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, in attuazione alla normativa vigente nazionale e regionale;

DATO ATTO che il C.O.C. in data 28 aprile 2020, sulla materia sentito opportunamente il responsabile del S.U.A.P. comunale in merito alla differente distribuzione e dislocazione dei posteggi all'interno del mercato, rispetto a quella stabilita dal vigente Piano comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 , n 833;

Ai sensi degli artt. 50, c. 5 e 54 del del D.L.gs. 267/2000;

ORDINA

Dal 02 Maggio al 17 maggio 2020, è consentita l'effettuazione del mercato settimanale per le attività diretta alla vendita di soli generi alimentari, garantendo, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo le modalità logistico-organizzative e prescrizioni appresso indicate e nel rispetto della normativa come vigente :

1. Organizzazione dell'area mercatale

- a) Delimitazione del perimetro con modalità tali da rendere chiaramente visibile il divieto di accesso indiscriminato e individuazione dei varchi, idoneamente presidiati, di entrata e di uscita su lati opposti;
- b) Individuazione di un'area di rispetto esterna al perimetro che agevoli e consenta il distanziamento interpersonale in presenza di eventuali file di attesa;
- c) Organizzazione dei posteggi mercatali tale da garantire un ampio distanziamento delle strutture di vendita, anche in deroga alle concessioni intestate agli operatori commerciali come specificato in seguente tabella

Fila	Posteggio	Dimensioni	Titolare
F	1	10*6 M	spunta
F	3	10*6 M	PCRLSN74R02Z112K
F	5	10*6 M	03028630733
F	6	10*6 M	RCHGNN67A11D761M
F	8	10*6 M	CLZFNN59E14D863X
F	10	10*6 M	DMNGPP54L10D761I
F	12	10*6 M	spunta
F	14	10*6 M	spunta
E	2	10*6 M	spunta
E	4	10*6 M	spunta
E	6	10*6 M	spunta
E	8	10*6 M	spunta
E	10	10*6 M	spunta
E	12	10*6 M	spunta
E	14	10*6 M	RGGCSM72E21D761H
C	1	8*6 M	Spunta Produttore proprio
C	3	8*6 M	Spunta Produttore proprio

C	5	8*6 M	Spunta Produttore proprio
C	7	8*6 M	Spunta Produttore proprio
C	9	8*6 M	Spunta Produttore proprio
C	11	8*6 M	Produttore proprio
C	13	8*6 M	spunta
C	15	8*6 M	spunta
C	17	8*6 M	spunta
A	1	10*6 M	spunta
A	3	10*6 M	spunta
A	5	10*6 M	spunta
A	6	10*6 M	spunta
A	8	10*6 M	spunta
A	10	10*6 M	spunta
A	12	10*6 M	spunta
A	14	10*6 M	spunta

- d) Dotazione dell'area di un congruo numero di contenitori per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine;

2. Misure per l'accesso all'area

- a) L'ingresso e l'uscita dall'area avviene esclusivamente attraverso i varchi presidiati ed è contingentato in modo tale da realizzare una presenza interna di acquirenti non superiore al doppio dei posteggi di vendita sopra individuati; è consentito, in ogni caso, l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare a cui può eventualmente aggiungersi un minore di 14 anni, oppure un anziano con oggettive difficoltà di deambulazione oppure ancora una persona disabile ;
- b) L'accesso all'area è inibito a chiunque (operatori commerciali e/o acquirenti) non indossi una mascherina o altro idoneo indumento a copertura di bocca e naso e non sia munito di guanti monouso;

3. Organizzazione dell'attività di vendita

- a) L'orario apertura al pubblico del mercato settimanale è il seguente: dalle 7:30 alle 13:30 ;
- b) Gli operatori commerciali occupano il loro posteggio non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 7.30 e lo rendono disponibile e libero da ingombri e rifiuti entro e non oltre le 14:00 ;
- c) Gli operatori commerciali, nel rispetto di ogni prescrizione igienico-sanitarie e di sicurezza, in ciascun posteggio sono presenti in numero tale da garantire il rispetto del distanziamento sociale tra di loro e sono dotati di prodotto disinfettante per le mani, guanti e mascherina;
- d) Gli operatori commerciali, servono un cliente alla volta nel rispetto della distanza interpersonale e, qualora si crei assembramento tra i clienti in attesa che possa determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, sospendono immediatamente l'attività di vendita e richiedono l'intervento delle Forze di Polizia;

La Polizia Locale di Erchie, tutte le altre Forze dell'Ordine, sono incaricate dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

MISURE DI MONITORAGGIO.

L'analisi delle eventuali criticità rilevate, sarà oggetto di maggiori e più opportune misure

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

- al Sig. Prefetto di Brindisi;
- al Sig. Questore di Brindisi;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Stazione Carabinieri Erchie;
- alla Polizia Locale di Erchie;
- Alla ASL BR1

di incaricare

- Il Responsabile del V Settore per l'esecuzione delle disposizioni relative alle misure logistico organizzative di competenza ivi compresa l'informazione agli operatori titolari di posteggio del mercato, alle organizzazioni di categoria, per la dovuta diffusione e al Gestore Unico ATI Monteco- Cogeir per il servizio pulizia, lavaggio e sanificazione dell'area mercatale;
- Il comando di Polizia Locale per le attività di assegnazione dei posteggi e delle operazioni di spunta e per il coordinamento della attività di vigilanza sull'afflusso e deflusso nell'area;
- La funzione Volontariato del COC per il presidio dei varchi come indicati;

di notiziare il COC;

di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Sig Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Le trasgressioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 7 bis c 1 bis del Tuel D Lgs 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 29 Aprile 2020

Il Sindaco

Giuseppe MARGHERITI

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

